

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 13 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Tommaso Brancato	- Consigliere
Sergio Vaccarino	- Primo Referendario
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999; n. 200;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";



vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 5 settembre 2015, con la quale è stata inoltrata al Comune di Gibellina la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione del Comune di Gibellina sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 230/2016/CONTR del 10 ottobre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Referendario Francesco Antonino Cancilla, nonché, per il Comune di Gibellina, il Responsabile dell'area amministrativa, dott. Luigi Calamia;


esaminata la memoria del Comune di Gibellina acquisita al protocollo della Sezione al n. 8108 del giorno 11 ottobre 2016;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, soprattutto a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del



2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Ciò premesso, esaminata la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014 trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Gibellina, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia del Collegio su numerosi specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Con nota del giorno 11 ottobre 2016, trasmessa alla Sezione per mezzo di PEC, acquisita in pari data al prot. CdC n. 8108, il Comune di Gibellina ha depositato apposita memoria, i cui contenuti sono stati illustrati dal rappresentante dell'amministrazione presente all'adunanza.

Per ciascuno dei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Il ritardo nell'approvazione del rendiconto (delibera n. 57 del 13 novembre 2015) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del TUEL.

Il Comune in memoria ha dedotto che il ritardo dell'approvazione del rendiconto è derivato dall'incertezza scaturita dalle norme regionali in materia di armonizzazione contabile per gli enti locali siciliani.

Il Collegio, pur constatando l'incertezza normativa nel corso del 2015, sottolinea che l'ente deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio".



2. La mancata trasmissione da parte dell'ente della certificazione relativa al consuntivo del 2014 tramite il sistema informativo Sirtel.

Il Comune in memoria ha affermato di avere provveduto all'invio dei dati tramite SIRTEL.

Il Collegio rileva che, alla data della camera di consiglio, non risulta la presenza dei dati nel sistema SIRTEL.

3. Il superamento delle soglie fissate dai seguenti parametri previsti dal D.M. 18/02/2013, così come comunicato dal revisore:

-parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli (percentuale effettiva: 61,80%);

-parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica 80,22%);

-parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (percentuale effettiva: 56,42%);

-parametro n. 5: esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% rispetto alle spese correnti (percentuale effettiva: 1,74%).

Il Comune non ha contestato la criticità, pur precisando che, dopo l'insediamento della nuova amministrazione, sono state avviate iniziative di riorganizzazione che hanno portato ad un miglioramento della situazione; in particolare, in memoria viene dedotto che: a)- in sede di riaccertamento straordinario vi è stata una significativa reimputazione dei residui attivi nella competenza del 2015; è stato altresì potenziato l'ufficio tributi, al fine di incrementare accertamenti e riscossioni e di reprimere l'evasione tributaria; b)- per il parametro n. 3 vi è stato un successivo miglioramento in virtù dell'aumento dei valori di accertamento del titolo I; c)- il mancato rispetto del parametro n. 4 è dovuto principalmente all'ammontare delle somme dovute alla società d'ambito Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione; per tali somme l'ente è stato destinatario di numerosi pignoramenti quale terzo; d)- il mancato rispetto del parametro n. 5, sfiorato soltanto per lo 0,58 per cento, è imputabile all'impossibilità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, atteso che il bilancio di previsione 2014-2016 è stato approvato soltanto all'inizio del 2015.



La Sezione evidenzia che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, parte delle risorse di entrata siano destinate in maniera costante all'apposito fondo di svalutazione dei crediti.

Tale attività assume rinnovata importanza in considerazione della riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali, come esposto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 4/2015/INPR, poiché attraverso il corretto accertamento dei residui attivi si attua *"il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (...) La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008)"*.

Va poi aggiunto che l'ente è tenuto ad espletare in maniera puntuale le attività di accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva; inoltre, ha l'obbligo di vigilare sull'efficienza e sulla tempestività dell'esattore nel recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive.

Con riferimento agli altri parametri, il Collegio rileva che il Comune deve assicurare la tempestiva approvazione dei principali documenti contabili e deve procedere al puntuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

4. Il mancato avvio, alla data di approvazione del rendiconto, delle seguenti attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti connessi all'armonizzazione contabile (punto 12, lett. c, d, e, f, Sezione prima, domande preliminari):

- codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;
- valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;



-ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

Il Comune ha dedotto che le attività propedeutiche all'armonizzazione sono state poste in essere all'inizio del 2016 in virtù di direttive del segretario generale. E' stato rivisto l'intero sistema contabile, che è stato informatizzato.

Il Collegio sottolinea che l'ente dovrà adottare ogni iniziativa organizzativa per assicurare la piena funzionalità del nuovo sistema contabile.

5. In merito agli equilibri di bilancio e ai flussi di cassa:

-un saldo negativo di parte capitale di euro 27.778,09:

-il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un ammontare di oltre 1,4 milioni di euro;

-la mancata predisposizione di accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali, malgrado l'elevato ammontare dei debiti potenziali derivanti dal contenzioso pendente.

Il Comune ha affermato che, in realtà, non si è avvalso di anticipazione di tesoreria ma ha fatto ricorso ad entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti; ha altresì aggiunto che, pur non avendo predisposto accantonamenti per passività potenziali, in bilancio è stata prevista la somma di euro 122.500 per finanziare debiti fuori bilancio da riconoscere. Si è peraltro avviato un costante monitoraggio del contenzioso.

La Sezione osserva che l'ente non ha contestato il saldo negativo di parte capitale.

In merito all'anticipazione, il Collegio prende atto dei chiarimenti del Comune, che ha precisato di essersi avvalso di entrate a specifica destinazione e non di anticipazione di tesoreria. Da tale utilizzo, in effetti, discende la presenza di un fondo cassa complessivo di euro 1.142.145,31 che è interamente costituito da fondi vincolati. Il Comune nondimeno non ha fornito una compiuta dimostrazione dell'osservanza delle prescrizioni poste dall'art. 195 TUEL. Oltretutto, l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione non dovrebbe divenire un permanente mezzo di finanziamento, ma dovrebbe servire nel breve periodo soltanto per fronteggiare momentanei problemi di liquidità. Per raggiungere gli equilibri, in sede di programmazione il Comune dovrà tener conto della diminuzione dei trasferimenti e dovrà



elaborare adeguate strategie di incremento della percentuale di riscossione e di contenimento delle spese, che vanno commisurate alle entrate effettive.

Il Collegio, infine, non può non manifestare preoccupazioni per l'ammontare del contenzioso, che, nell'ipotesi di soccombenza, potrebbe incidere in maniera negativa sugli equilibri di bilancio. Il Comune pertanto dovrà continuare ad effettuare accantonamenti prudenziali per le liti pendenti.

6. In merito alle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria l'assenza di entrate accertate relativamente a Cosap/Tosap e altri tributi (punto 1.8.1).

L'amministrazione ha dedotto che gli uffici comunali sono stati sollecitati ad intraprendere un'intensa attività di recupero dell'evasione tributaria e di riscossione dei tributi.

La Sezione constata che l'avvio di azioni volte al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è avvenuto soltanto di recente; pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà portare a compimento con impegno tale percorso di recupero dell'evasione, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed informatico del settore finanziario ormai nevralgico per la tenuta dei conti. Omissioni o ritardi in materia potrebbero comportare la responsabilità erariale degli organi comunali.

7. In merito ai residui: a)- la permanenza di residui attivi relativi ad anni precedenti il 2010 del titolo I (euro 29.052,32) e del titolo III (euro 254.892,12) con una scarsa movimentazione nel corso del 2014; b)-risulta ancora da riscuotere un importo di euro 209.034 per canoni di depurazione antecedenti al 2010 e di fitti attivi anteriori al 2010 per l'importo di euro 13.759; c)- la presenza di residui attivi antecedenti al 2010 del titolo VI per euro 5.109 e di residui passivi antecedenti al 2010 del titolo IV per euro 383.723; d)- residui attivi per un totale di euro 6.677.303 e residui passivi per un totale di euro 7.749.143.

Il Comune ha dedotto che la notevole presenza di residui è dovuta principalmente alle somme da riscuotere per il tributo afferente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; il dirigente di ragioneria e il segretario comunale hanno programmato un'accurata attività di accertamento e



riscossione, per ridurre l'ammontare dei residui. La presenza di residui passivi, invece, è dovuta alle somme da erogare per contributi ai sensi dell'art. 13 bis della legge n. 120 del 1987 per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 1968.

In merito alla tematica dei residui attivi e alla riscossione delle entrate, il Collegio rinvia alle considerazioni espresse nei precedenti punti n. 3 e n. 6.

8. L'ente ha subito pignoramenti per un importo pari al 2,43 per cento delle entrate correnti; i pagamenti eseguiti dal tesoriere sono stati regolarizzati soltanto nel 2015.

Il Comune ha affermato di avere subito pignoramenti per un importo pari allo 0,5 per cento delle entrate correnti.

Il Collegio rileva che la presenza di procedure esecutive nei confronti dell'ente non solo comporta un aggravio di spese, rappresentate da interessi e spese legali, ma è indicativa di un'inadeguata programmazione finanziaria e di ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio.


9. Risulta superato il limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni e mostre (impegni per euro 6.473 a fronte di un limite di spesa di euro 4.189).

Nella memoria si afferma che sono state avviate tutte le iniziative utili per il contenimento della spesa.

Le deduzioni dell'ente confermano la criticità per l'anno 2014.

10. Dalla deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui, è emerso un disavanzo di euro 1.027.131,41.

Il Comune ha affermato che il disavanzo di euro 1.027.131,41 scaturisce esclusivamente dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e, in particolare, dalla costituzione di vincoli e accantonamenti.




L'esito del riaccertamento straordinario dimostra che per anni il Comune ha inserito in bilancio residui corrispondenti a crediti ormai estinti o prescritti, sicché l'applicazione dei nuovi criteri contabili ha portato all'emersione del disavanzo. Tutto ciò dovrà indurre le future amministrazioni a una sana e attenta gestione finanziaria, alla quale devono accompagnarsi sia un'accurata programmazione sia una diligente attività di accertamento e riscossione dei tributi. Va aggiunto che la spesa deve essere dimensionata in funzione delle entrate effettive dell'ente in una prospettiva pluriennale di lungo periodo. Non va trascurato che per i prossimi decenni diventa prioritaria la copertura del disavanzo emerso con il riaccertamento.

11. La presenza di debiti fuori bilancio tardivamente riconosciuti nel 2014 per euro 93.036,34 (punti n.1.11 del questionario e n. 6 dell'allegato "nota del revisore") e debiti non riconosciuti a fine esercizio per euro 29.768,48; la presenza di passività potenziali per debiti connessi al contenzioso in cui l'ente è convenuto/resistente (euro 164.747) e a quello in cui l'ente è attore/ricorrente (euro 284.947,17) (punti 8 e 9 dell'allegato "nota del revisore").

In memoria viene sostenuto che il nuovo segretario comunale ha avviato una puntuale ricognizione del contenzioso, introducendo un sistema di monitoraggio anche in collaborazione con i legali per stimare il rischio di soccombenza, ai fini dell'accantonamento di adeguate risorse.

Il Collegio osserva che va prestata particolare attenzione sul fenomeno dei debiti fuori bilancio, che costituiscono posizioni maturate al di fuori del sistema contabile, poiché si riferiscono a spese per le quali manca un'originaria previsione ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e la sana gestione finanziaria dell'Ente locale, per contro, richiedono che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni siano prese nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL). Con riferimento al contenzioso, rinviando alle considerazioni esposte nel punto n. 5, infine, la Sezione auspica che il monitoraggio sia espletato in maniera costante.

12. In merito agli organismi partecipati: a)- la presenza di discordanze tra crediti e debiti reciproci (punto 2.2.a); b)- il piano operativo di razionalizzazione, adottato con determinazione del Sindaco n. 10 del 31 marzo 2015, trasmesso alla Corte soltanto il 6




maggio 2016, non contiene informazioni sui dati e sui risultati contabili degli organismi partecipati.

In memoria viene affermato che, in ordine agli organismi partecipati, l'ente ha intrapreso un processo di autocorrezione; l'unica partecipazione interessata dalle norme sulla razionalizzazione è quella nel GAL Elimos; le altre partecipazioni in Belice Ambiente s.p.a. e in SRR Trapani Provincia Sud sono obbligatorie. E' stata avviata ogni iniziativa per giungere rapidamente all'approvazione del piano di razionalizzazione.

Il Collegio rileva la persistente carenza del piano di razionalizzazione; inoltre, pur non potendo sindacare il merito delle scelte dell'ente in materia di organismi partecipati, non può non richiamare la deliberazione di questa Sezione n. 61/2016/INPR, ove si è fornita una puntuale interpretazione dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 2014; pertanto, si evidenzia che l'intera revisione degli *assets* societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia:

- a)- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse;
- b)- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c)- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d)- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e)- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La Sezione, inoltre, sottolinea che nella gestione delle partecipazioni e nelle future determinazioni in materia l'ente dovrà conformarsi al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il cui art. 20 pone principi di razionalizzazione analoghi a quelli enunciati dal comma 611 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La rigorosa valutazione sui profili di razionalità e convenienza dovrà precedere la stessa decisione circa l'assunzione di partecipazioni e dovrà essere periodicamente ripetuta.



Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio ritiene necessario confermare le criticità indicate ai punti *sub* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Si evidenzia che la loro mancata correzione può causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene congruo riservare le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni.

A questo punto, il Collegio reputa altresì opportune alcune considerazioni generali. Invero, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati”* (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014), la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti”*, onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la

riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficiarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' chiaro, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di tali specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso rilevato che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze.

Non potranno essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso, la complessità della situazione riscontrata dimostra -allo stato degli atti e nonostante le misure programmate- la presenza di anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri del Comune. Pertanto, l'Amministrazione è invitata ad attenersi a quanto già prospettato nella presente deliberazione, adottando le opportune misure correttive.

P. Q. M.

Accerta -relativamente al rendiconto 2014 del Comune di Gibellina- la sussistenza dei menzionati profili di criticità con riferimento ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ;


ORDINA



che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale -per il tramite del suo Presidente- ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Gibellina. Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016.

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il

25 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

